



COMUNE DI DELIANUOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI SINGOLI O ASSOCIATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e disciplina
- Art. 3 - Aree ammesse
- Art. 4 - Soggetti ammessi
- Art. 5 - Interventi ammessi
- Art. 6 - Richiesta di adozione
- Art. 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti
- Art. 8 - Concorso dell’Amministrazione comunale
- Art. 9 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione
- Art.10 - Contenzioso

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il Comune di Delianuova, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività, e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, sia sotto il profilo del decoro urbano, sia sotto il profilo della vivibilità e sicurezza urbana, con il presente Regolamento intende normare l’adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti singoli o associati (soggetti adottanti).

Il presente Regolamento persegue lo scopo di:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela ed alla salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasione d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
- Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente regolamento é l’adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo articolo 5.

L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'articolo 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.

L'Adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatta richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo articolo 6.

Il Comune predisponde iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Fioriere ed Aiuole fiorite;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;
- Aree centro storico;
- Aree rotatorie e spartitraffico;
- Aree generiche.

L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento è pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

Detto elenco non è tassativo, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde di proprietà del Comune rientranti tra le tipologie indicate all'art. 3 ma non comprese nel suddetto elenco. Dette proposte saranno valutate dall'Ufficio tecnico del Comune di Delianuova.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- Cittadini e/o residenti costituiti in forma singola o associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- Organizzazioni di volontariato;
- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti religiosi;
- Soggetti Giuridici ed operatori commerciali.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. **la manutenzione ordinaria**, cioè, a titolo esemplificativo, tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde; tinteggiatura e ripristino di ringhiere e recinzioni ...

2. **la riqualificazione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi

urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'ufficio tecnico comunale.

I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con l'ufficio tecnico comunale anche in virtù del regolare smaltimento del prodotto di potatura.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

La richiesta di adozione dovrà essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, secondo lo schema "Richiesta di adozione", allegato n. 1 al presente Regolamento.

La richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- Relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previsti nonché i termini di attuazione.
- Progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora (solo per le richieste riguardanti la riqualificazione dell'area, descritte all'art. 5.2); Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che il Comune di volta in volta si riserva di determinare.

Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione pubblica dell'area.

L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in allegato 2 al presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, esamina le richieste tenendo conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento. In caso di concomitanza di richieste sulla medesima area o spazio, costituirà criterio di valutazione anche la prossimità del richiedente rispetto all'area medesima.

Per richieste di intervento ordinario (art. 5.1), il Responsabile del Settore Tecnico, valutata la documentazione, dispone con propria determinazione l'affidamento dell'area verde, predisponde la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa;

In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5.2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all'Amministrazione Comunale), la richiesta di adozione è trasmessa, unitamente all'istruttoria del Responsabile dell'ufficio Tecnico, alla Giunta Comunale che delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato all'ufficio tecnico per la stipula della convenzione.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi con continuità, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'ufficio tecnico competente ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e/o che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dall'ufficio tecnico competente.

Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione, devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio tecnico, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

L'affidatario deve apporre, a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Delianuova e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è stato adottata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 50 (orizzontale) x 50 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

La partecipazione del Comune di Delianuova è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo l'elenco pubblicato.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche è fissata in due anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione. Può essere rinnovata per ulteriori successivi due anni a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio tecnico competente, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere dello stesso Ufficio, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, nonché per la mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o nella Convenzione, ovvero alle ulteriori prescrizioni tecniche formulate dall'Ufficio.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio tecnico competente con preavviso di 15 giorni.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Reggio Calabria.